



Legge che istituisce l'esame di maturità. (1)

8 Giugno 1911

Art. 1.

- E' istituito nelle scuole della Repubblica l'esame di maturità per gli alunni che vogliono proseguire gli studi nelle scuole secondarie.

Resta così abolito l'esame d'ammissione e sono abrogati gli articoli 42, 43 del regolamento del Ginnasio Governativo approvato nel 1898.

Art. 2.

- Vi possono essere ammessi gli alunni che hanno frequentato la quarta classe Elementare e i candidati provenienti da scuola paterna o privata.

Art. 3.

- Gli alunni nelle prove scritte e orali saranno esaminati sul programma prescritto per la classe IV Elementare. Le materie d'Esame saranno le seguenti:

Prove Scritte Prove Orali

1 Scrittura sotto dettato 1 Lettura

2 Calligrafia 2 Spiegazione del passo letto

3 Componimento Italiano 3 Richiami alle nozioni grammat.i

4 Problema d'Aritmetica 4 Aritmetica

Art. 4.

- Per esservi ammessi i candidati dovranno presentare al direttore delle scuole secondarie non più tardi del 25 Giugno o del 25 Settembre, domanda su carta bollata da L.0,80 corredata dalla fede di nascita e dalla quietanza della tassa di L.10 versate nella cassa del Governo. I sammarinesi sono esenti dalla tassa.

Art. 5.

- La Commissione esaminatrice verrà composta dal direttore delle scuole medie che fungerà da presidente, dal Professore della prima classe di Ginnasio, e da quello di Matematica e dal maestro della classe.

(1) Vedi Reg. Ginnasio - Liceo art. 43 - 43.